

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione Istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2024,
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2025 -
Gestore Nuove Acque S.p.A. - per i Comuni della Conferenza
Territoriale n. 4 "Alto Valdarno"**

Marzo 2025

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2025 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativa all'anno 2024 nel territorio della CT 4 e specificatamente di quello gestito da Nuove Acque S.p.A., ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo che di norma avviene ad opera dei Comuni, ma nel caso di Nuove Acque S.p.A. è avvenuto, in applicazione dell'art. 10.3, ad opera del Gestore, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2025, ai sensi degli art. 4 e 9, del Regolamento Regionale.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2024 da parte del Gestore

L'attività di individuazione degli aventi diritto e la conseguente determinazione dell'ammontare dei singoli BONUS Integrativi da parte del Gestore nonché della relativa erogazione è avvenuta sulla base del Decreto del Direttore Generale AIT n. 30 del 28 marzo 2024 con il quale è stato confermato anche il vigente Regolamento specifico ex art. 10.3 Regolamento Regionale AIT.

Il Regolamento specifico prevede una prima fase di individuazione degli aventi diritto sulla base di elenchi di beneficiari del BONUS Sociale Idrico (nazionale) trasmessi da Acquirente Unico cui viene riconosciuto anche il BONUS Sociale Idrico Integrativo sulla base dell'art. 10.4 del Regolamento Regionale. Pertanto, al fine di stabilire il Bonus Integrativo da assegnare a ciascun beneficiario è necessario attendere la completa trasmissione degli aventi diritto da parte di Acquirente Unico per ciascuna annualità.

La rendicontazione 2024 è stata trasmessa in data 14 marzo 2025 (prot. AIT 4192/25). Con tale nota specifica Nuove Acque S.p.A. rendicontava sullo stato dell'erogazione del bonus idrico integrativo di competenza dell'anno 2024.

Si riportano di seguito le agevolazioni individuate per il 2024 suddivise per Comune, con il relativo numero di utenze coinvolte e di agevolazione assegnata, sulla base degli elenchi degli aventi diritto ai BONUS Nazionali pervenuti attraverso Acquirente Unico.

COMUNE	UTENTI COINVOLTI [unità]	BONUS INTEGRATIVO [Euro]
Anghiari	80	2.749,55
Arezzo	2.883	130.541,50
Badia Tedalda	18	1.078,63
Bibbiena	345	15.352,68
Bucine	166	6.966,69
Capolona	125	7.331,56
Caprese Michelangelo	13	219,12
Castel Focognano	71	2.813,77
Castel San Niccolò	56	2.704,63
Castiglion Fibocchi	35	1.549,93
Castiglion Fiorentino	211	10.446,63
Chianciano Terme	199	6.967,62
Chitignano	20	914,32
Chiusi	236	9.478,65
Chiusi della Verna	23	663,23
Civitella in Val di Chiana	150	5.854,58
Cortona	366	15.733,75
Foiano della Chiana	283	12.503,57
Laterina Pergine Valdarno	107	5.434,66
Lucignano	50	1.992,16
Marciano della Chiana	95	3.960,16
Monte San Savino	165	8.379,77
Montemignaio	10	285,55
Montepulciano	225	8.639,24
Monterchi	31	1.409,36
Ortignano Raggiolo	8	285,14
Pieve Santo Stefano	75	3.718,42
Poppi	112	4.223,03
Pratovecchio Stia	127	5.370,71
Sansepolcro	411	21.205,98
Sestino	35	1.421,84
Sinalunga	268	13.211,66
Subbiano	150	5.773,25
Talla	11	423,63
Torrita di Siena	150	6.808,57
Totale complessivo	7.310	326.413,54

Valutazione della rendicontazione e dell'aderenza dei Regolamenti specifici al Regolamento Regionale

È stata condotta un'analisi della rendicontazione sull'individuazione dei beneficiari arrivata per il tramite del Gestore che non ha messo in luce alcuna "non conformità" che sarebbe stata oggetto di decurtazione del fondo 2025, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale. Si segnala invece:

- che nella colonna CF Utente manca un dato (utente indiretto 3852516) in quanto nella cella è presente "0",
- che nel file sono presenti 18 UI intestate a persone fisiche uguali al beneficiario e 134 UI intestate a persone fisiche, comunque, diverse dal beneficiario, tuttavia, il gestore ha dichiarato che *"per le utenze indirette intestate a persone fisiche (o a persone fisiche cui segue la dicitura "ed altri...") talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso"*;
- che sono presenti 23 UI in cui parte dell'intestazione dell'utenza non è riportata per esteso (es. "Cond.");
- che la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto frequente mente non coincidono per il mero inserimento del numero interno o per errore di digitazione, a tal fine il gestore ha dichiarato che *"la discrasia tra "indirizzo di fornitura del contratto" e "residenza del beneficiario", plausibile come già evidenziato nella nota a margine nr. 4 del rendiconto, può non solo derivare dalla differenza dell'indirizzo di posizionamento del contatore a servizio dell'utenza (da noi non utilizzato) ma anche dall'effettivo riferimento toponomastico che può non coincidere tra indirizzo dell'immobile servito ed indirizzo di residenza effettivo del singolo beneficiario, vieppiù se trattasi di utenza condominiale. Si aggiunge che anche la toponomastica utilizzata da Acquirente Unico per gli indirizzi di residenza dei beneficiari del Bonus Sociale Idrico, base fondamentale per ricevere anche l'agevolazione relativa al Bonus Integrativo di cui si parla, in molti casi non è coincidente con la stessa utilizzata nel DB utenza, con non pochi aggravii sulle verifiche che il gestore è costretto a fare (es. Via XXV Aprile Vs. Via 25 Aprile Vs. Via Venticinque Aprile). Ciò premesso, la situazione di ogni beneficiario che è stato riconosciuto come avente diritto all'agevolazione relativa al Bonus integrativo è stata approfondita e verificata per accertarne la coerenza"*;
- che nella colonna *"Spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Sociale nazionale calcolato"* la formula contenuta nelle celle non è aggiornata all'anno 2024;
- che il Comune di Laterina Pergine Valdarno va indicato nella colonna *"Comune"* per esteso e non con due distinti toponimi, corrispondenti alle denominazioni precedenti al 2018.

Si rileva che la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto ai BONUS Nazionali pervenuti attraverso Acquirente Unico non ha consentito al Gestore di riportare in sede di Rendicontazione i valori ISEE di tali nuclei familiari.

Il Regolamento specifico, preventivamente approvato con il citato Decreto del DG AIT n. 74 del 10 maggio 2023, è stato valutato già in sede di approvazione come aderente al Regolamento Regionale, previo parere della Conferenza Territoriale n. 4.

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura

In data 14 marzo 2025 (prot. AIT n. 4192/24) il Gestore ha trasmesso con nota il file di Rendicontazione 2024. Dunque, la procedura 2024, ha registrato il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento specifico.

In base all'art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi individuati in vece dei Comuni, qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. Nuove Acque S.p.A. ha dichiarato erogabili tutti i Bonus individuati

(326.413,54 euro) ed alla data di rendicontazione ha erogato 57.174,92 euro, residuano 269.238,62 euro da erogare per l'anno 2024.

Dall'analisi effettuata e con riferimento all'art. 9, comma 3, del Regolamento che fa riferimento alle verifiche del Gestore di cui all'art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione "*sia conforme in ogni sua parte*" (all'art. 8, comma 2, lett. b, punto i), nè casi senza che i beneficiari avessero le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all'art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv o che i Comuni avessero superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal Gestore ai sensi dell'art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all'art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato tale dispositivo sono elencati all'art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell'art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell'art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:
 - Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare che il file di Rendicontazione "*sia conforme in ogni sua parte*". Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:
 - I casi in cui manca il nominativo dell'intestatario dell'utenza, cui si possono assimilare casi in cui vi siano utenze, specie UI, intestate genericamente a "Condominio" o a "Ditte lettruriste" o simili, quindi in cui di fatto mancata indicazione dell'intestatario dell'utenza e dunque la sua precisa individuazione. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A..
 - I casi in cui nella colonna "Intestatario Utenza" vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Ciò è stato riscontrato ma il gestore Nuove Acque S.p.A. ha dichiarato che "*per le utenze indirette intestate a persone fisiche (o a persone fisiche cui segue la dicitura "ed altri...") talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso*". Pertanto, l'incoerenza del dato non è imputabile al Gestore.
 - I casi di mancata indicazione del valore "ISEE del beneficiario". Salvo i casi in cui il dato non è trasmesso da Acquirente Unico, tali fattispecie non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A..
 - I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate. I casi di mancata indicazione soglia ISEE generale utilizzata, compilazione della colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" per le UI,

manca totalmente o parzialmente o è compilata in modo errato per le UI della colonna "Modalità di erogazione". Le fattispecie di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A..

- Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare che, *"nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE"*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A..
- Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare *"che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato"*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A..

Ne consegue che il Gestore ha compiuto diligentemente le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2, del Regolamento.

Residui anni precedenti al 2024

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, in corso d'anno, per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 15 marzo (deroga del Regolamento specifico al Regolamento Regionale che invece prevede la data del 31 gennaio) non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

In data 31 marzo 2025, Nuove Acque S.p.A. ha trasmesso detta rendicontazione, in cui ha certificato il completamento dell'erogazione dei BONUS relativi al 2023.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2024

Dall'analisi dei dati, emerge che nel 2024 i beneficiari complessivi ammontano a 7.310 nuclei familiari e sono stati assegnati € 326.413,54, pari al 99,9% del Fondo disponibile 2024. Vi è un residuo (cioè non utilizzato) di 7,25 € (il Fondo disponibile 2024 era infatti pari ad euro 326.420,79).

Il Fondo a disposizione dei Comuni nel 2025, comprensivo dei residui non assegnati nel 2024 per 7,25 euro, ammonta dunque ad euro 326.246,25, da utilizzare per l'anno 2025.

Il Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo prevede inoltre all'art. 4, comma 1: *"L'importo dei Fondi Integrativi relativi a ciascun Gestore, così come individuato all'Art. 2, è ripartito annualmente tra i Comuni della Conferenza Territoriale secondo le risultanze delle Tabelle approvate con Decreto del Direttore Generale dell'AIT, sentite le Conferenze Territoriali. Al fine di determinare le ripartizioni di dette tabelle le Conferenze Territoriali potranno dare mandato al Direttore Generale di utilizzare i*

seguenti criteri o un mix degli stessi: l'ammontare dei contributi di cui storicamente hanno usufruito gli utenti per Comune, la popolazione residente, la popolazione residente corretta con indici di differenziazione reddituale per Comune.”

La Conferenza Territoriale n. 4 con Delibera n. 3 del 12 dicembre 2016 ha approvato il seguente criterio di ripartizione: popolazione residente.

Da tale criterio risulta che la ripartizione del Fondo per l'anno 2025, OP_{socia} previsto in sede di PEF e del residuo sopra descritto, per complessivi euro 326.246,25 è pari a quanto indicato nella tabella che segue.

Comune	Criterio Popolazione [%]	Ripartizione con criterio Popolazione Fondo 2025 + Residuo 2024 [EURO]
Anghiari	1,78%	5.817,96
Arezzo	31,30%	102.118,78
Badia Tedalda	0,34%	1.095,81
Bibbiena	3,90%	12.737,89
Bucine	3,21%	10.456,92
Capolona	1,72%	5.613,59
Caprese Michelangelo	0,46%	1.489,15
Castel Focognano	1,01%	3.283,32
Castel San Niccolò	0,86%	2.816,04
Castiglion Fibocchi	0,69%	2.260,43
Castiglion Fiorentino	4,19%	13.676,57
Chianciano Terme	2,25%	7.326,62
Chitignano	0,28%	927,38
Chiusi	2,75%	8.983,17
Chiusi della Verna	0,65%	2.128,97
Civitella in Val di Chiana	2,86%	9.344,68
Cortona	7,10%	23.175,30
Foiano della Chiana	3,04%	9.904,39
Laterina Pergine Valdarno	2,11%	6.896,31
Lucignano	1,15%	3.748,55
Marciano della Chiana	1,10%	3.574,99
Monte San Savino	2,76%	9.006,80
Montemignaio	0,17%	561,77
Montepulciano	4,47%	14.595,73
Monterchi	0,56%	1.828,06
Ortignano Raggiolo	0,27%	893,49
Pieve Santo Stefano	1,01%	3.286,40
Poppi	1,97%	6.419,78
Pratovecchio Stia	1,85%	6.050,06
Sansepolcro	5,04%	16.444,33

Sestino	0,43%	1.408,02
Sinalunga	4,01%	13.097,34
Subbiano	1,99%	6.501,94
Talla	0,34%	1.112,24
Torrita di Siena	2,35%	7.663,48
Totale	100,00%	326.246,25

In relazione alla gestione unitaria si attesta inoltre che con riferimento all'art. 10.3 del nuovo *Regolamento Regionale* ove si prevede, a decorrere dall'annualità 2024, che "con riferimento al territorio gestito da GAIA Spa e Nuove Acque Spa, il Gestore si sostituisce ai singoli Comuni nell'individuazione unitaria dei soggetti aventi diritto al BONUS Integrativo, salvo diversa comunicazione entro il 30 novembre dell'anno precedente da parte di uno o più Comuni del territorio di riferimento che potranno gestire autonomamente la procedura secondo il presente regolamento", non è pervenuta alcuna richiesta di gestione autonoma da parte dei singoli Comuni, pertanto nell'anno 2025 il BII (per il territorio gestito dal Nuove Acque S.p.A.) sarà gestito unitariamente dal Gestore medesimo.

Regolamento specifico nel territorio gestito da Nuove Acque S.p.A. in applicazione dell'art. 10.3

L'art. 10.3 prevede che "nel primo anno di applicazione la suddetta procedura sarà definita mediante apposito regolamento predisposto dal Gestore e approvato da AIT con decreto del Direttore Generale, sentita la Conferenza Territoriale di riferimento. Salvo necessità di modificare tale Regolamento, questo resterà valido anche per gli anni successivi a quello di approvazione".

Il Regolamento specifico vigente è stato approvato con Decreto del DG AIT n. 74 del 10 maggio 2023.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2025, pari all'OP_{social} di PEF approvato dal Consiglio Direttivo AIT per Nuove Acque S.p.A. (Delibera di Consiglio Direttivo n. 8 del 29 luglio 2024), ammonta a 326.239 euro.

Il Fondo a disposizione nel 2025, comprensivo dei residui non assegnati nel 2024, pari a 7,25 euro, ammonta ad euro 326.246,25, da assegnare nel corso dell'anno 2025.

La procedura avverrà sulla base degli art. 10.3 e 10.4 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo e del Regolamento specifico vigente approvato ai sensi dell'art. 10.3.

Firenze, 31 marzo 2025

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso (*)

(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005